

STATUTO

nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia dell'Associazione

art. 1) DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA

1. È costituita l'Associazione denominata "Project for People – ODV", di seguito detta "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale in Via Angera, 3 nel comune di Milano ed ha durata fino all'anno 2050.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire dipendenze o sedi locali in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi locali utilizzeranno lo stesso nome: "Project for People" – ODV, seguito dall'indicazione della località della sede.
Il trasferimento della sede ad altro indirizzo del medesimo Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

art. 2) SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, di cooperazione allo sviluppo e di tutela dei diritti inviolabili della persona, all'estero e in Italia.
2. L'Associazione nello specifico persegue i seguenti scopi, collaborando con Partner Locali, all'estero e in Italia:
 - promozione economico, sociale, sanitaria, educativa, tecnico culturale dei paesi in via di sviluppo e in transizione, mediante costruzione, ristrutturazione, organizzazione, gestione sia diretta che a mezzo terzi di centri di salute, scuole, banche di microcredito, centri di formazione professionale, abitazioni e strutture agricole,
 - promozione in Italia di iniziative di co-sviluppo, coesione sociale, integrazione culturale, erogazione di servizi sul territorio a sostegno di soggetti e comunità in stato di bisogno, implementazione di progetti di lotta alla povertà e sensibilizzazione attraverso il volontariato e l'educazione alla cittadinanza globale.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 del D. Lgs. 117/17:
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

presente articolo;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)).

Per meglio conseguire le finalità sopra esposte, l'Associazione può esercitare inoltre le seguenti attività:

- a) ideazione, finanziamento, coordinamento e realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo negli ambiti della sanità, dello sviluppo economico, dell'educazione, dei diritti umani e civili in collaborazione con i Partner Locali e con altri enti o associazioni che condividono le medesime attività;
 - b) promozione e divulgazione dei progetti, della cultura della solidarietà e dei temi legati alla cooperazione allo sviluppo mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari, banchetti informativi, mostre, pubblicazioni, etc.;
 - c) programmi di Sostegno a Distanza per garantire l'istruzione, l'accesso all'educazione, idonee condizioni sanitarie ed economiche a bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio economico e sociale;
 - d) progetti di integrazione sociale e culturale dei migranti e/o di cittadini in condizioni di povertà e svantaggio socio-economico;
 - e) studi e ricerche finalizzate allo sviluppo delle attività istituzionali nel rispetto della normativa vigente;
 - f) attività di formazione all'estero, per lo sviluppo della capacità manageriali e il trasferimento di competenze ai Partner Locali, e in Italia, per la formazione di volontari sui temi della solidarietà e della cooperazione allo sviluppo;
 - g) selezione, formazione e invio di volontari presso i progetti e per attività di supporto in Italia;
 - h) raccolta fondi mediante iniziative promozionali, campagne di comunicazione, eventi di beneficenza e altro.
 - i) iniziative di Educazione alla Cittadinanza Globale, Educazione allo Sviluppo e Cosviluppo rivolte a cittadini italiani e migranti per favorire e sviluppare una cultura della solidarietà che favorisca l'integrazione sociale e culturale.
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. Le attività di interesse generale sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).
5. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano strumentali e secondarie e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative delle stesse. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione del dettaglio di tali attività.

6. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

art. 3) SOCI

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne fanno richiesta, accettando integralmente il presente Statuto e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta entro 60 giorni. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 117/17.
2. I soci non possono avere rapporti di carattere economico di nessun tipo con l'associazione, tranne i rimborsi spese secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dai regolamenti interni all'Associazione.
3. Possono aderire all'Associazione altre OdV e anche altri tipi di ETS nei limiti previsti dalla legge. La durata dell'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
7. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante

art. 4) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - ricevere la tessera sociale;
 - partecipare con diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi. La notifica delle attività dell'Associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica o altro mezzo idoneo elettronico che la tecnologia mette a disposizione;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il

termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della delibera del Consiglio Direttivo che approva la loro ammissione a soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. I soci hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, sia verso l'esterno che nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Tutte le prestazioni fornite all'Associazione dai soci sono a titolo gratuito.

art. 5) RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
2. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - per morte;
 - per dimissioni volontarie, che possono essere date in qualunque momento in forma scritta e che hanno validità immediata dal momento della ricezione da parte dell'Organo Amministrativo;
 - per esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
3. Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Contro la decisione il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

art. 6) VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per

libera scelta, prestano la propria attività a favore della stessa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 117/17, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D. Lgs. 117/17, le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

art. 7) LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge.

art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo.

art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - d) deliberare sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione;
 - e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
 - h) deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.
 3. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nelle riunioni con delega scritta da un altro socio. Ciascun socio potrà, comunque rappresentare altri soci, con un limite massimo di 3 deleghe. I soci persone giuridiche o enti non riconosciuti sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.
 4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata o con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, o sul sito dell'associazione o inviato ai suoi membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
 5. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
 6. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, quando se ne ravvisa necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approva il bilancio d'esercizio dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale.
 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 7. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati.
 - È presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. È convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione.
 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
 - In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 8. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 9. Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, che può avere anche formato elettronico.
- 10. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
- 11. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti tra i soci e resta in carica per tre anni, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio Direttivo può invitare altre persone a partecipare alle riunioni in qualità di esperti, con potere di esprimere

pareri consultivi. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.
6. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limiti a detti poteri saranno comunicati al Registro Unico del Terzo Settore.
8. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli fra i soci; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
9. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
10. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

art. 11) PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda il Segretario appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può nominare Procuratori Speciali per il compimento di atti determinati.

art. 12) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea, uno dei quali deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali. Esso elegge nel suo seno il suo Presidente.
2. I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c.
3. I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
4. I compiti dell'Organo di Controllo sono:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto,
 - vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - accertare la regolare tenuta delle scritture contabili,
 - esaminare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, accertando che siano stati redatti in conformità alle norme vigenti e redigendo apposita relazione;
 - effettuare verifiche di cassa.
5. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.
6. L'Organo di Controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

7. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

art. 13) REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Quando richiesto per legge, oppure per decisione autonoma, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore Legale dei Conti tra i soggetti abilitati in base alle leggi vigenti col compito di esercitare la revisione legale dei conti.
2. Il revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altri ruoli all'interno dell'Associazione.
3. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il Revisore Legale dei Conti redige un rapporto della sua attività, che viene sottoposto all'Assemblea ed entra a far parte dei documenti dall'Associazione.

art. 14) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
3. L'eventuale servizio di tesoreria sarà affidato a Banca e/o Posta e/o Ente designato dal Consiglio. Le firme necessarie per le operazioni finanziarie (gestione conto corrente, contratti per richiesta di fidejussione, ecc.) saranno apposte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona con apposita procura.
4. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

art. 15) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. Tali libri possono essere custoditi anche in formato elettronico. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente. Il bilancio di esercizio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo o, in caso di motivate esigenze entro il termine del 30 giugno. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
2. Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge e pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
3. Il bilancio di esercizio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
4. Il Consiglio Direttivo procede altresì alla redazione della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

art. 16) LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. Tali libri possono essere custoditi anche in formato elettronico.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

art. 17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ED ESTINZIONE

1. L'Associazione si estingue qualora siano conseguiti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuto impossibile il conseguimento.
2. Le proposte di scioglimento dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea da un Organo sociale o da almeno due terzi dei soci.
3. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
4. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche

- non soci, determinandone gli eventuali compensi.
5. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, decide la destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

art. 18) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.